

COMUNE DI CORREZZANA  
Prov. Monza e Brianza



## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30.06.2006  
Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 30.11.2011  
Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 20.12.2012

# INDICE

## **Parte prima Principi generali**

**Art. 1** – Obiettivi dei servizi sociali

**Art. 2** – Aree di intervento

**Art. 3** – Destinatari

**Art. 4** – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

## **Parte seconda Indicatore della situazione economica equivalente e modalità di accesso**

**Art. 5** – Criteri per la determinazione della situazione economica

**Art. 6** – Presentazione della domanda

**Art. 7** – Criteri di ammissione della domanda

**Art. 8** – Controllo

**Art. 9** – Concorso dei parenti tenuti agli obblighi degli alimenti

**Art. 10** – Accoglimento della domanda

**Art. 11** – Benefici e prestazioni agevolate

**Art. 12** – Sostegno economico

**Art. 13** – Centri diurni per portatori di handicap

**Art. 14** – Centri diurni per anziani

**Art. 15** – Centri ricreativi diurni per minori

**Art. 16** – Servizi residenziali

**Art. 17** – Assistenza domiciliare

**Art. 18** – Trasporto comunale

**Art. 19** – Soggiorni climatici

**Art. 20** - Telesoccorso

**Art. 21** – Contributo a sostegno alla natalità

**Art. 22** – Assistenza a minori in difficoltà

**Art. 23** – Pasti a domicilio

### **Disposizioni diverse**

**Art. 24** – Utilizzo dei dati personali

**Art. 25** – Norme generali

**Art. 26** – Aggiornamento fasce ISEE

**Art. 27** – Decorrenza

**Art. 28** – Disposizioni transitorie e finali

### **APPENDICE**

#### **ALLEGATO A**

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

#### **ALLEGATO B**

Modulo aggiuntivo alla certificazione ISEE

#### **ALLEGATO C**

Dichiarazione privata di debito

#### **ALLEGATO D**

Domanda di determinazione del quoziente Correzzana

#### **TABELLE**

Allegato E – Tabella 1: INTERVENTI ECONOMICI

Tabella 2: FASCE ISEE

Tabella 3: SERVIZI RESIDENZIALI

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**  
**DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE E DEI**  
**SERVIZI CUI APPLICARE TALE VALUTAZIONE)**

**Premessa**

I processi di trasformazione della realtà sociale hanno segnato il passaggio da una logica di risposta modulata sui “bisogni” contingenti e settoriali ad una logica di risposta fondata sulla realizzazione di progetti e obiettivi più complessivi.

La programmazione favorisce strategie di intervento improntate su vari livelli e sulla loro interdipendenza e assume rilievo di strumento metodologico a supporto degli operatori del settore, indirizzando l’offerta e l’organizzazione delle risposte in relazione alle domande e ai “bisogni” rilevati, riconoscendo e valorizzando tutte le risorse del territorio e indirizzandole verso gli obiettivi che si prefigge.

Partendo da questo assunto, il Regolamento individua, quali obiettivi generali, la tutela del diritto di cittadinanza sociale delle persone nonché la tutela ed il sostegno della famiglia, attraverso lo sviluppo di una rete di servizi e di interventi socio assistenziali volti a prevenire, a ridurre, a rimuovere e a contenere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale individuando gli strumenti essenziali per la loro realizzazione.

Altro obiettivo è la definizione di priorità di livelli di assistenza e di metodologie di intervento che riconoscano la centralità della persona e il ruolo della famiglia, quale unità primaria di soddisfacimento dei bisogni dei propri membri.

Il presente Regolamento dei servizi sociali, adottato in via sperimentale, si ispira, oltre che alla disciplina della Costituzione e dello Statuto Comunale, alla legislazione nazionale e regionale ed in particolare:

- art. 2 e 32 della Costituzione;
- D.Lgs 502/1992;
- L. 15/03/1997 n. 59 e D.Lgs 31/12/1998 n.112 Capo II (Servizi Sociali) art. 128 e art. 131;
- D.Lgs. 30/03/1999 n. 96 Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’art. 4, comma5, della L. 15/03/1997, n. 59 e successive modificazioni;
- D.Lgs. 31/03/1998 n. 109
- L. 328/2000;
- D.Lgs. n. 130/2000.

Le disposizioni relative ai dati sensibili ed alle operazioni eseguibili previste nel Regolamento sono contenute nel D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 art. 183.

Il presente Regolamento tiene conto delle attuali disposizioni legislative nazionali e del Piano Socio Assistenziale regionale in vigore. Qualora nuove disposizioni di legge o l’emanazione di un nuovo Piano Socio-Assistenziale dovessero modificare sostanzialmente le modalità ed i criteri d’accesso alle prestazioni previste da questo Regolamento, il Comune di Correzzana si impegna ad apportare le necessarie modifiche.

## **PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Obiettivi dei servizi sociali**

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi sociali con l'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e consentano congrui diritti per gli utenti;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da disabilità psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

### **Art. 2 Aree di intervento**

Nell'ambito dei servizi sociali l'Amministrazione Comunale individua quattro aree di intervento:

- i minori e loro famiglie;
- gli adulti;
- gli anziani;
- i disabili.

### **Art. 3 Destinatari**

Gli interventi e l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, rivolti alla generalità della popolazione, devono essere definiti sulla base di scelte che, a fronte del vincolo di risorse destinate agli stessi, tengano conto prioritariamente della necessità di garantire i soggetti che versino in uno stato di bisogno accertato.

Gli interventi ed i servizi oggetto del presente Regolamento sono destinati a persone fisiche come di seguito precisate:

- i cittadini italiani residenti nel Comune di Correzzana;
- i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari residenti nel Comune di Correzzana;
- gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, residenti nel Comune di Correzzana.

Ai servizi a domicilio, identificati nei paragrafi ad essi dedicati, possono accedere anche i cittadini italiani e i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari che non sono residenti nel Comune di Correzzana, ma ivi domiciliati: per questi utenti si applicheranno le tariffe previste per le fasce ISEE più elevate.

Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi dimoranti nel Comune di Correzzana, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, si assicurano gli interventi di

prima assistenza limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di assistenza temporanea degli stranieri da respingere od espellere.

Accedono prioritariamente agli interventi e alle prestazioni agevolate i soggetti che si trovino in stato di bisogno.

Lo stato di bisogno si determina quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare (come definito dall'indicatore della situazione economica equivalente, I.S.E.E.);
- b) presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a se stesse in modo autonomo;
- c) esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino situazioni a rischio di emarginazione per i singoli ed i nuclei familiari;
- d) sottoposizione dei soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi sociali.

A parità di situazione, la priorità viene determinata dalla contemporanea presenza di più condizioni. L'accertamento degli stati di bisogno può rendere necessaria l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, che può interessare, oltre agli aspetti materiali, anche aspetti psicologici e relazionali.

L'accertamento valuta, inoltre, i rischi che una determinata situazione comporta ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi necessari per una decisione in ordine all'attivazione di un eventuale intervento.

Tenuto conto dei destinatari degli interventi sociali e socio assistenziali e dei principi che ne devono informare l'ordinamento, l'accertamento degli stati di bisogno richiede:

- a) competenza e responsabilità tecnico amministrativa nella attività di valutazione;
- b) l'analisi globale e partecipata (coinvolgimento dell'utente) della situazione del soggetto e del nucleo;
- c) l'attenzione alla complementarietà dei fattori oggettivi con i fattori soggettivi;
- d) la valutazione della possibilità di attivare risorse personali familiari ed etero familiari;
- e) l'attenzione alle differenze etniche, culturali, religiose che incidono sulla natura del bisogno e sul suo modo di manifestarsi;
- f) la correttezza metodologica nella raccolta delle informazioni e nel loro utilizzo, in osservanza della normativa vigente;
- g) particolare attenzione nei confronti delle persone più deboli.

#### **Art. 4 Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo**

Il finanziamento dei singoli servizi sociali e socio-assistenziali avviene, in base alle disponibilità del bilancio comunale, con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli e con riferimento alle apposite risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione, dal Fondo Sanitario (rilievo sanitario), dalla Provincia, dagli utenti, da Enti o Istituzioni private e del Privato sociale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto ed al concorso tra risorse pubbliche e private.

Il presente Regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla.

L'individuazione degli interventi e la puntuale definizione dei criteri di partecipazione, in conformità alla normativa vigente, è demandata alla parte del Regolamento riguardante i singoli servizi.

Verranno pure effettuati periodici controlli sulla persistenza delle condizioni in base alle quali sono stati disposti gli interventi assistenziali a favore dei singoli utenti.

**PARTE SECONDA**  
**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**  
**E MODALITÀ DI ACCESSO**

**Art. 5 Criteri per la determinazione della situazione economica**

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata, con riferimento al nucleo familiare, ai sensi del Decreto Legislativo "I.S.E.E." del 31/03/1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, allegato "A", fatte salve valutazioni tecniche.

**Art. 6 Presentazione della domanda**

Per accedere alle prestazioni e ai benefici economici i cittadini interessati, o persone da loro delegate, devono presentare ad un ente convenzionato col Comune di Correzzana la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U. – modulo richiedibile presso l'ufficio comunale preposto), il quale ente rilascerà la certificazione ISEE che, corredata, dove previsto, dalla domanda di richiesta del servizio e dal modulo aggiuntivo di cui all'allegato "B", dovrà essere presentata presso gli uffici titolari della concessione dei benefici e prestazioni agevolate.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni penali previste dall'art. 496 del Codice Penale.

**Art. 7 Criteri di ammissione della domanda**

*7.1. Ammissibilità della domanda*

L'ammissibilità della domanda di beneficio economico o prestazione sociale agevolata è stabilita a seguito di un esame della stessa e della relativa documentazione prodotta, svolta dall'Ufficio comunale di competenza.

Nell'ambito di progetti di intervento del servizio sociale, in casi ritenuti rilevanti da una valutazione tecnica, il servizio sociale potrà considerare la situazione economica esistente al momento di presentazione della domanda. Detto ufficio fornirà risposta scritta, circa l'ammissibilità o meno della richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dal presente regolamento.

Nel caso di accoglimento della domanda, nell'ambito delle somme stanziare in bilancio, il responsabile di settore determinerà con proprio atto l'erogazione o la concessione dei relativi benefici entro i 60 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente.

*7.2. Non ammissibilità della domanda*

Per gli interventi il cui accesso è condizionato alla valutazione dell'ISEE del nucleo familiare, la mancata presentazione della certificazione ISEE comporta il diniego all'accesso al servizio o intervento.

Per gli interventi per i quali è prevista una partecipazione dell'utente alla spesa, la mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l'attribuzione all'utenza del massimo onere previsto per l'accesso.

È consentita la deroga dai limiti ISEE per riscontrate situazioni quali il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore del reddito ed altre

situazioni rilevabili dall'Assistente Sociale o dal Responsabile di Servizio. Questi valuteranno altresì le entrate reddituali e patrimoniali che non rientrano nel calcolo ISEE.

### **Art. 8 Controllo**

L'Ufficio comunale competente (servizi sociali) svolge compiti di controllo delle dichiarazioni rese e provvede:

- alla scelta delle dichiarazioni di cui all'art. 6 da sottoporre all'accertamento d'ufficio a campione casuale e/o per categoria;
- a valutare le eventuali difformità tra il dichiarato e quanto è accertabile; qualora si rilevino evidenti contrasti tra il tenore di vita dichiarato ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di alta cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ecc...) si potrà procedere ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente, anche con il coinvolgimento di Enti e strutture esterne.

### **Art. 9 Concorso dei parenti tenuti agli obblighi degli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare e concordare un loro coinvolgimento nella definizione e nella copertura economica del servizio, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

### **Art. 10 Accoglimento della domanda**

A seguito dell'istruttoria eseguita dal servizio competente in base ai principi del presente Regolamento, la concessione del beneficio o della prestazione sociale agevolata è stabilita dal Responsabile dell'ufficio competente che, con proprio atto, determinerà le modalità di concessione del beneficio.

In caso di diniego è ammesso ricorso nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

### **Art. 11 Benefici e prestazioni agevolate**

I servizi e le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono suddivisi secondo le seguenti tipologie:

- A) servizi o interventi il cui accesso non è subordinato alla valutazione dell'ISEE del nucleo familiare e per i quali non è richiesta alcuna partecipazione dell'utenza alle relative spese;
- B) servizi o interventi il cui accesso non è subordinato alla valutazione dell'ISEE del nucleo familiare e per i quali è richiesta la partecipazione dell'utenza alle relative spese;
- C) servizi il cui accesso è subordinato alla valutazione ISEE del nucleo familiare e per i quali è richiesta la partecipazione dell'utenza alle relative spese;
- D) interventi economici assegnati e calcolati sulla base della valutazione dell'ISEE del nucleo familiare.

Nella tabella che segue sono indicati i servizi erogati, l'articolo di riferimento, la loro attribuzione alle tipologie sopra descritte.



<b>SERVIZIO</b>	<b>ART.</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Sostegno economico	12				X
Centri Diurni Disabili	13	X			
Centri Socio-Educativi / Servizi Formativi all'Autonomia	13		X		
Centri diurni per anziani	14		X		
Centri ricreativi diurni per minori	15		X		
Servizi residenziali	16			X	
Assistenza domiciliare anziani e disabili	17		X		
Trasporto comunale	18			X	
Soggiorni climatici	19		X		
Telesoccorso	20		X		
Contributo alla natalità	21				X
Assistenza a minori e disabili in difficoltà	22	X			
Pasti a domicilio	23			X	

## **Art. 12 Sostegno economico**

### 12.1 Definizione

L'intervento di sostegno economico è uno strumento che si inserisce in un progetto di aiuto alla persona che il Comune definisce con chi si trova in una situazione di difficoltà economica. Il progetto stabilisce gli obiettivi, le modalità ed i tempi degli interventi previsti. Il progetto di aiuto è possibilmente coordinato con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

### 12.2 Finalità

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- a) integrare il reddito familiare (minimo vitale);
- b) sopperire alle necessità di carattere straordinario e/o legate a bisogni particolari;
- c) favorire la permanenza del singolo o del nucleo presso il proprio domicilio (sostitutivo di ricovero);
- d) favorire l'integrazione sociale del singolo e del nucleo.

### 12.3 Destinatari

Gli interventi sono rivolti alla generalità dei cittadini residenti nel Comune di Correzzana.

### 12.4 Prestazioni

Si intendono interventi di sostegno economico:

1. interventi di integrazione al minimo vitale;
2. interventi economici per necessità straordinarie;
3. interventi economici per la fruizione di servizi;
4. agevolazioni sul concorso degli utenti al costo dei servizi comunali.

#### 12.4.1. Interventi di integrazione al minimo vitale

Gli interventi di integrazione al minimo vitale mirano a garantire al singolo o al nucleo familiare i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari della vita; per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie adeguate alla sussistenza minima.

Il contributo da erogare quale integrazione del reddito insufficiente è definito dall'applicazione della tabella 1 (minimo vitale) di cui all'allegato "E", nei limiti delle disponibilità di bilancio.

L'entità del contributo è pari alla differenza tra il minimo vitale ed il valore I.S.E.E., come definito all'art. 5. Le entrate precisate nel modulo aggiuntivo (allegato B) saranno detratte dal contributo erogabile. Le spese specificate nel modulo aggiuntivo (allegato B), saranno considerate nell'ambito di una valutazione tecnica.

I contributi finalizzati ad integrare il reddito familiare ed a favorire la permanenza del singolo o del nucleo familiare presso il proprio domicilio sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo complessivo di mesi sei nell'arco di ogni anno solare; durante tale periodo l'interessato dovrà dimostrare di aver tratto profitto dalle risorse disponibili per il mutamento della condizione economico-sociale e di aver rispettato gli impegni presi con il servizio sociale.

È prevista la deroga a tale norma solo in casi eccezionali e su proposta motivata del servizio sociale.

Qualora l'Assistente Sociale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in danaro con:

- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di rete e ai canoni di affitto;
- erogazione di buoni per l'acquisto di generi di prima necessità.

L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio del Comune.

#### 12.4.2 Interventi economici per necessità straordinarie

Possono essere erogati contributi straordinari a carattere eccezionale ai richiedenti che devono sostenere:

- a) spese per prestazioni sanitarie ambulatoriali, centri di rieducazione, nel caso in cui tali servizi non siano erogati da Enti pubblici o convenzionati con questi ultimi;
- b) spese eccezionali finalizzate a favorire la permanenza di anziani o handicappati nel proprio nucleo familiare in alloggio adeguato;
- c) spese alberghiere per situazioni eccezionali e transitorie non altrimenti risolvibili (es. sfratti per morosità non colpevole, calamità naturali ecc.), per un massimo di 30 giorni in un anno (rif. art. 74 L.R. 1/1986).
- d) spese funerarie. Per le prestazioni inerenti questa voce, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Correzzana. La determinazione del contributo da erogare sarà invece quantificata secondo le disposizioni dell'Art. 9 del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le spese individuate alle lettere a), b) e c) del presente comma, il contributo è pari alla spesa da sostenere quando il valore ISEE del nucleo familiare è uguale od inferiore al minimo vitale; qualora il valore ISEE del nucleo familiare fosse superiore al minimo vitale il contributo è pari alla differenza tra le spese da sostenere e la differenza tra il valore ISEE del nucleo familiare ed il minimo vitale, compatibilmente con le disponibilità economiche dell'Ente.

I contributi eccezionali sono ripetibili nell'arco dell'anno ma, complessivamente, non possono superare il limite previsto nella tabella 1 (interventi straordinari), allegato E, tranne che per eccezionali e motivate situazioni.

#### 12.4.3 Interventi economici per la fruizione di servizi

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di servizi non gestiti direttamente e non convenzionati col Comune, qualora le capacità contributive degli utenti non ne rendano possibile l'accesso.

Si distinguono le due seguenti modalità di intervento:

- A) qualora si tratti di servizi che assicurano il completo mantenimento della persona, i contributi saranno erogati come definito nel successivo articolo 16.
- B) qualora si tratti di servizi integrativi (frequenza centri diurni, trasporti, ...) l'entità del contributo sul costo del servizio è calcolata tenuto conto delle fasce ISEE e le percentuali di recupero sono definite nelle tabelle di cui all'allegato E Tabella 2.

### 12.5 Modalità di accesso

Le richieste di intervento dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le équipes specialistiche all'uopo preposte.

## **Art. 13 Centri diurni per portatori di handicap**

### 13.1 Definizione

I centri diurni per portatori di handicap sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti portatori di handicap di diversa gravità.

### 13.2 Finalità

I centri mirano alla crescita evolutiva dei soggetti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo di sviluppare le capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.

### 13.3 Destinatari

Portatori di handicap gravi e medio-gravi senza limite di età.

### 13.4 Prestazioni

I Centri Diurni Disabili (CDD) sono strutture semiresidenziali che accolgono durante il giorno persone portatrici di grave disabilità. Le attività svolte nel CDD mirano a migliorare la qualità della vita delle persone disabili, agevolandone l'integrazione e la socializzazione attraverso il mantenimento e il miglioramento delle abilità e competenze.

I Centri Socio Educativi (CSE) assicurano attività educative e sanitarie secondo progetti individualizzati di intervento, a disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.

I Servizi Formativo-Assistenziali (SFA) provvedono a predisporre e gestire progetti individuali per l'acquisizione e/o il mantenimento dell'autonomia nei confronti di persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione.

### 13.5 Modalità di accesso

Le richieste di intervento dovranno essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le équipes specialistiche all'uopo preposte. L'accesso non è subordinato alla valutazione dell'I.S.E.E.

### 13.6 Concorso alla spesa del servizio

Le prestazioni di cui al punto 13.4 sono erogate gratuitamente per quanto riguarda gli utenti dei CDD; per quanto riguarda gli utenti di CSE e SFA, la compartecipazione economica ai costi del servizio erogato è determinata secondo quanto previsto all'Allegato E Tabella 2.

Il costo dei pasti, stabilito annualmente dalle strutture, è a carico dell'utenza secondo i giorni di effettivo consumo. Il costo del trasporto è a carico dell'utenza, secondo quote fisse mensili stabilite annualmente. Eventuali richieste di agevolazione per il pagamento del servizio di trasporto a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 12.4.3.

## **Art. 14 Centri diurni per anziani**

### 14.1 Definizione

I centri diurni sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente anziani con compromissione dell'autonomia per alcune funzioni, anche elementari.

### 14.2 Finalità

I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

### 14.3 Destinatari

Anziani parzialmente autosufficienti.

### 14.4 Prestazioni

I centri diurni assicurano possibilità di vita autonoma e sociale favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali. Possono offrire attività culturali, di tempo libero, di svago, servizio mensa, assistenza alla persona, prestazioni infermieristiche, riabilitative, psicologiche, segretariato sociale, consulenza.

### 14.5 Modalità di accesso

Le richieste di intervento possono essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le équipes specialistiche preposte all'uopo. L'accesso non è subordinato alla valutazione dell'I.S.E.E.

### 14.6 Concorso alla spesa del servizio

Il costo del servizio è a carico dell'utenza.

Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare, ad esclusione del costo dei pasti che rimane a totale carico dell'utenza, sono trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 12.4.3 e in base all'Allegato E – Tabella 2.

## **Art. 15 Centri ricreativi diurni per minori**

### 15.1 Definizione

I centri diurni svolgono attività ricreative e di tempo libero per una concreta politica di prevenzione e socializzazione per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza.

### 15.2 Finalità

I centri diurni forniscono un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione.

### 15.3 Destinatari

Minori dai tre ai sedici anni.

#### 15.4 Prestazioni

I centri diurni assicurano l'assistenza, educano il minore alla vita di comunità e favoriscono lo sviluppo e l'espressione delle sue capacità creative e la sua formazione culturale, integrando il ruolo della famiglia e della scuola.

#### 15.5 Modalità di accesso

Le richieste di intervento dovranno eventualmente essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le équipes specialistiche preposte all'uopo. L'accesso non è subordinato alla valutazione dell'I.S.E.E fatto salvo che la domanda ecceda la disponibilità dei posti.

#### 15.6 Concorso alla spesa del servizio

Il costo del servizio è a carico dell'utenza.

Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare, ad esclusione del pasto che rimane a carico dell'utenza, verranno valutate esclusivamente per i nuclei familiari segnalati dal servizio sociale e trattate ai sensi di quanto previsto all'art. 12.4.3

### **Art. 16 Servizi residenziali**

#### 16.1 Definizione

I servizi residenziali garantiscono il ricovero di cittadini di Correzzana presso strutture adeguate alle loro necessità e convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

#### 16.2 Finalità

Il ricovero mira ad assicurare alle persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, che versino in situazioni di bisogno socio-economico tale da non consentire la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, gli interventi sociali, sanitari ed assistenziali di cui necessitano.

#### 16.3 Destinatari

Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti ed in precarie condizioni economiche e sociali, ai sensi dell'art. 6 della L. 328/2000.

#### 16.4 Prestazioni

Il ricovero assicura vitto ed alloggio nonché l'assistenza all'anziano in tutte le sue necessità quotidiane in proporzione al suo livello di autonomia, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale. Possono essere offerte attività culturali, di tempo libero e di svago nonché, prestazioni infermieristiche, riabilitative e psicologiche.

#### 16.5 Modalità di accesso

Le richieste di intervento possono essere presentate all'Ufficio Servizi Sociali del Comune che provvederà all'istruttoria della domanda in collaborazione con le équipes specialistiche preposte all'uopo ed alla verifica della disponibilità di posti presso i centri di ricovero convenzionati con il S.S.N.

L'accesso è subordinato alla valutazione dell'I.S.E.E. Alla domanda di accesso al servizio dovrà, pertanto, essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 6 del presente regolamento, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. L'accesso sarà consentito a coloro che presentano una situazione reddituale ISEE non superiore alla soglia indicata nell'allegato E Tabella 3.

#### 16.6 Concorso alla spesa del servizio

### 16.6.1 Retta a carico della persona ricoverata

La persona ricoverata è tenuta a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

- l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc...) facendo salva una franchigia di Euro 5.165,00;
- il proprio patrimonio immobiliare;
- i beni mobili.

In ogni caso alla persona ricoverata sarà assicurata la disponibilità di una quota mensile per spese personali, determinata come da tabella 3 dell'allegato E, in base alle esigenze della persona ricoverata.

### 16.6.2 Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.9 del presente regolamento. In particolare, in seguito alla valutazione della situazione complessiva da parte dei Servizi Sociali, ove possibile, i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dalla persona ricoverata, in base alla propria situazione economica (come risultante dall'art. 5 e seguenti del presente regolamento).

L'entità della quota a carico dei parenti è definita secondo la Tabella 3 Allegato E, in base alle esigenze della persona ricoverata.

In caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare la situazione reddituale sarà rivalutata annualmente.

### 16.6.3 Integrazione della retta a carico del Comune

L'ammontare dell'intervento economico a carico del Comune è pari alla differenza tra l'importo della retta mensile di ricovero e la quota di partecipazione della persona ricoverata e/o dei familiari tenuti agli alimenti. La retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita, in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal servizio sociale comunale.

### 16.6.4 Ammissione al beneficio

L'ammissione al beneficio sarà determinata alle seguenti condizioni:

- la situazione reddituale (secondo i parametri I.S.E.E.) e finanziaria della persona necessitante il ricovero non è sufficiente a coprire la retta imposta dalla struttura ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito non sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra;
- la scelta della struttura dovrà essere concordata con il servizio sociale comunale, in base ad una valutazione complessiva della situazione.

Nel caso di proprietà o comproprietà della casa adibita a propria abitazione, l'Amministrazione comunale potrà tuttavia intervenire, a condizione che l'interessato garantisca al Comune stesso il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero e, a tal fine, il richiedente ed il Comune potranno concordare una delle seguenti forme di garanzia:

- a) Dichiarazione privata di debito atta a garantire al Comune il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex art.498 C.C., redatta nelle forme di legge e come previsto dallo specifico modulo allegato C;
- b) Donazione remuneratoria ex art.770 C.C.;

- c) Ipoteca volontaria immediata ex art. 2821 e segg. del C.C., mediante la quale l'Amministrazione comunale limita il potere dispositivo sull'immobile. L'atto di ipoteca dovrà essere formalizzato e legalizzato.

Caso per caso sarà valutata sia l'entità di eventuali entrate derivanti dalla locazione del bene oggetto di garanzia, sia l'esistenza di spese connesse alla sua gestione e/o manutenzione; le somme non utilizzate a tal fine potranno essere incamerate.

## **Art. 17 Assistenza domiciliare**

### 17.1 Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

### 17.2 Finalità

Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

### 17.3 Destinatari

Il servizio è rivolto:

- a) a persone sole od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) a persone inserite in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- c) a persone temporaneamente bisognose di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, che versino in particolare stato di necessità.

### 17.4 Prestazioni

Afferiscono al servizio di assistenza domiciliare le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia della persona;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui la persona possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) prestazioni di igiene ambientale;
- e) preparazione dei pasti;
- f) prestazioni di lavanderia;
- g) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, domiciliazione farmaci ecc...);
- h) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste della persona assistita.

### 17.5 Modalità di accesso

L'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del servizio comunale competente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato, di parenti o di servizi sanitari territoriali informati delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Le prestazioni di igiene ambientale vengono erogate solo in casi di particolare rilevanza sociale; in ogni caso alla domanda di accesso al servizio dovranno essere allegate:

- la certificazione ISEE di cui all'art. 5 del presente regolamento, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, come definita dall'art. 6 del presente regolamento;
- la dichiarazione di cui all'allegato B (modulo aggiuntivo alla certificazione ISEE).

La partecipazione dell'utenza ai costi del servizio è indicata nella Tabella 2 Allegato E: le agevolazioni saranno erogate, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare in Bilancio dall'Amministrazione Comunale, in base alla certificazione ISEE. Qualora non venga presentata la certificazione ISEE del nucleo familiare, verrà applicata la tariffa prevista dalla fascia massima.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda e dall'indicatore della situazione economica come risultante ai sensi del precedente articolo.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

1. stato di salute ed autonomia funzionale;
2. risorse familiari;
3. condizioni economiche e sociali dell'interessato;
4. condizioni economiche e sociali dei parenti tenuti agli alimenti.

#### 17.6 Concorso alla spesa del servizio

Il costo delle prestazioni elencate al punto 17.4 è a carico dell'utente o dei parenti obbligati agli alimenti. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare e dei parenti obbligati agli alimenti sono trattate ai sensi di quanto previsto dall'Allegato E Tabella 2, fatto salvo che, in caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare, la situazione reddituale del nucleo familiare e dei parenti obbligati agli alimenti sarà rivalutata annualmente.

### **Art. 18 Trasporto comunale**

#### 18.1 Definizione

Per trasporto comunale si intende il servizio di accompagnamento a favore di persone presso strutture a carattere assistenziale, sanitario, educativo, formativo e di riabilitazione, effettuato nell'ambito di progetti elaborati dal servizio sociale comunale.

#### 18.2 Finalità

Il servizio di trasporto comunale ha lo scopo di garantire l'utilizzo delle risorse distribuite sul territorio per rispondere a bisogni di diagnosi, formazione, cura, riabilitazione, prevenzione attinenti alla sfera fisica, psichica e sociale ivi comprese le iniziative organizzate dalle associazioni operanti sul territorio.

#### 18.3 Destinatari

Il servizio è rivolto a:

- a) anziani e disabili;
- b) persone con inabilità permanente o temporanea;
- c) persone, anche minori, in stato di bisogno che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e che si trovino nell'impossibilità di avvalersi di risorse alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

#### 18.4 Prestazioni

Il servizio di trasporto viene realizzato direttamente dal Comune o mediante convenzione con associazioni di volontariato che utilizzano mezzi propri o mezzi comunali messi a loro disposizione o mediante appalto.



I servizi di trasporto si distinguono tra occasionali e continuativi. Si intendono continuativi gli interventi di trasporto che, per ciascuna richiesta, si protraggono per oltre venti giorni lavorativi, anche non consecutivi nell'arco dell'anno.

I servizi di trasporto sono svolti presso le strutture sopraindicate ubicate entro il raggio di trenta chilometri dal territorio comunale; in casi eccezionali, valutati dal servizio sociale comunale, il trasporto può essere organizzato anche per destinazioni più lontane.

#### 18.5 Modalità di accesso

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta, certificazione ISEE. La domanda di accesso al servizio dovrà essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto. Saranno valutati casi di conclamata urgenza.

L'ammissione al servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione. In caso di diniego alla richiesta del servizio il personale dell'ufficio servizi sociali potrà indirizzare verso forme di trasporto alternative, anche a pagamento (attraverso privati, convenzioni o altro) previo consenso dell'interessato.

#### 18.6 Concorso alla spesa del servizio

All'utenza che usufruisce di tale servizio, verrà richiesta una partecipazione al costo in relazione alla distanza coperta, secondo le seguenti fasce chilometriche:

NEL COMUNE	€ 0
FINO A 10 KM.	€ 5,00
TRA 10 E 20 KM.	€ 10,00
TRA 20 E 30 KM.	€ 15,00

Il costo del servizio è in relazione alla distanza che intercorre tra il punto di partenza e la destinazione comprensivo del relativo ritorno. Il costo delle prestazioni elencate al punto 18.4 è a carico del nucleo familiare dell'utente o dei parenti obbligati agli alimenti. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare e dei parenti obbligati agli alimenti sono trattate ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 2 Allegato E, fatto salvo che, in caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare, la situazione reddituale del nucleo familiare e dei parenti obbligati agli alimenti sarà rivalutata annualmente. Ai trasporti continuativi si applicherà una tariffa ridotta del 20%.

### **Art. 19 Soggiorni climatici**

#### 19.1 Definizione

Tale servizio consiste nell'organizzazione, da parte del Comune, di periodi più o meno lunghi di permanenza presso località climatiche scelte di comune accordo con gli utenti. La Giunta Comunale definisce annualmente i criteri di massima per l'organizzazione del soggiorno climatico.

#### 19.2 Finalità

Il servizio ha lo scopo di garantire alla popolazione anziana un periodo di riposo presso località climatiche, in un'ottica di prevenzione del disagio insito nella condizione anziana nella nostra società, di recupero psicofisico, di incontro e di svago.

### 19.3 Destinatari

Il servizio è rivolto agli anziani secondo modalità indicate con delibera dalla Giunta Comunale.

### 19.4 Prestazioni

Il servizio viene realizzato dal Comune attraverso apposito appalto aggiudicato annualmente ad agenzie specializzate. Il servizio comprende il trasporto, la permanenza presso struttura alberghiera adeguata alle esigenze dell'utenza, e la presenza di un accompagnatore per tutto il periodo del soggiorno.

### 19.5 Modalità di accesso

L'accesso al servizio è garantito a tutti gli anziani autosufficienti indipendentemente dalla loro situazione economica. L'adesione al servizio avviene su richiesta dell'interessato nei tempi e nei modi comunicati annualmente dal Comune. In caso di recesso dal servizio, l'eventuale esonero o riduzione della quota a carico dell'utente verrà valutata di volta in volta in relazione alle condizioni contrattuali applicate per il relativo soggiorno climatico.

### 19.6 Concorso alla spesa del servizio

Il costo delle prestazioni elencate al punto 19.4 è a carico dell'utente. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 2 Allegato E.

## **Art. 20 Telesoccorso**

### 20.1 Definizione

Per servizio di telesoccorso si intende il servizio di assistenza domiciliare in grado di ricevere richieste di aiuto ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno, attraverso un dispositivo telefonico, che, attivato, consente all'operatore del telesoccorso di valutare la richiesta ed attivare gli interventi del caso.

### 20.2 Finalità

Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel proprio contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di emergenza, monitoraggio ambientale (fumo, gas, ecc.), di emarginazione e di disagio.

### 20.3 Destinatari

Il servizio è rivolto a:

- a) anziani con riduzione di autonomia ed autosufficienza;
- b) disabili motori e sensoriali;
- c) persone con inabilità permanente o temporanea;
- d) soggetti con patologie conclamate o a rischi immediato (cardiopatici, asmatici, ecc.);
- e) persone in stato di solitudine.

Possono fruire del telesoccorso le persone dotate di un apparecchio telefonico proprio.

### 20.4 Prestazioni

L'Ente Comune può provvedere all'erogazione del servizio direttamente, ovvero mediante la gestione associata tramite l'azienda speciale Offerta Sociale.

### 20.5 Modalità di accesso

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato.

L'accesso al servizio è subordinato alla verifica dei requisiti previsti al precedente punto 20.3.

Il servizio di telesoccorso può essere inserito in un progetto di intervento comunale che si integri con le risorse proprie dell'interessato (familiari, private a carico dell'interessato, ecc.).

### 20.6 Concorso alla spesa del servizio

Il costo del servizio è a carico dell'utente. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 2 Allegato E, fatto salvo che, in caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare, la situazione reddituale del nucleo familiare sarà rivalutata annualmente.

## **Art. 21 Contributo a sostegno alla natalità**

### *21.1 Definizione*

Il contributo a sostegno della natalità è destinato ad assicurare un sostegno economico adeguato ai nuclei familiari con minori di età compresa tra i sei mesi e tre anni per facilitare la conciliazione delle responsabilità, favorire le pari opportunità e la prevenzione della vulnerabilità economica.

### *21.2 Finalità*

Il contributo può essere utilizzato indifferentemente per rispondere alle esigenze di inserimento presso servizi asili nido o assistenza privata, sostitutiva di tale tipo di realtà, laddove non si possa presentare la possibilità di inserimento presso strutture idonee.

### *21.3 Destinatari*

Minori di età compresa tra sei mesi e i tre anni.

### *21.4 Prestazioni*

Il contributo a sostegno della natalità verrà erogato sulla base della proposta avanzata dall'ufficio servizio sociali ed all'interno di un piano concordato.

Possono essere erogati per un minimo di 1 mensilità o fino a tutta la durata di frequenza presso la struttura o di assistenza privata, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 21.8.

L'erogazione del contributo a sostegno della natalità è mensile o trimestrale posticipata.

Possono essere erogati più contributi per la stessa famiglia in caso di presenza di più minori fascia di età tra i sei mesi ed i tre anni.

L'entità del fondo da destinarsi alle finalità di cui al presente articolo verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della disponibilità di Bilancio. Con lo stesso provvedimento verrà stabilita l'entità del contributo massimo mensile.

### 21.5 Procedure per la raccolta delle domande

Il contributo a sostegno della natalità viene erogato nel rispetto delle seguenti modalità di presentazione della domanda e delle seguenti procedure di erogazione:

- il Comune pubblicizza, attraverso manifesti da esporre sul territorio e con mezzi consueti e formali a disposizione, i tempi e le modalità per la presentazione della domanda e le condizioni di erogazione del contributo;
- il servizio di segretariato sociale, nei giorni ed orari indicati nella pubblicizzazione, distribuirà le domande ed accoglierà le richieste di accesso al contributo, fornendo le prime informazioni all'utente sulle condizioni ed i criteri del regolamento;

- nel caso in cui esistano le condizioni per l'accoglimento della domanda il nucleo familiare nella persona di un genitore sarà successivamente convocato dall'Assistente Sociale di riferimento per attivare le procedure in conformità con le risorse disponibili ed i tempi d'accesso della graduatoria vigente.

### 21.6 Modalità di accesso

La domanda per l'erogazione del contributo dovrà essere presentata all'Ente di riferimento nei termini indicati all'articolo precedente utilizzando l'apposito modulo.

La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione ISEE del nucleo e dalla autocertificazione relativa alle entrate non figuranti nella certificazione ISEE.

La domanda deve essere sottoscritta dal genitore o da chi eventualmente eserciti la tutela del minore per il quale è richiesto il contributo.

L'assenza e/o incompletezza della documentazione richiesta sulla domanda di assegnazione sospendono i tempi di definizione dell'istruttoria stessa.

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare all'Ente di riferimento ogni variazione che possa comportare la decadenza del contributo, compilando l'apposito modulo che verrà fornito dall'ufficio stesso.

### 21.7 Formazione delle graduatorie

In base alle domande raccolte viene stilata una apposita graduatoria ordinata in base al punteggio ottenuto a seguito della valutazione.

La graduatoria per l'ammissione al contributo avverrà applicando i sottoelencati criteri:

#### **1. Situazione lavorativa per ciascun genitore**

<u>Lavoratore autonomo/dipendente</u> con orario di lavoro superiore o uguale a 36 ore settimanali	punti 5
con orario di lavoro compreso tra 20 e 35 ore settimanali	punti 3
con orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali	punti 2
Lavoratore occasionale	punti 1
Lavoratore stagionale	punti 1
Studente	punti 1
Disoccupato	punti 1

#### **2. Bisogno sociale**

Nucleo familiare incompleto/assenza di un genitore per decesso, separazione, donna nubile	punti 5
Nucleo familiare a rischio su proposta del competente	punti 3/5

Servizio Sociale Comunale

Assenza di rete parentale, presenza di altri bambini da 0 a 3 anni, madre in gravidanza, bambino handicappato (legge 5/2/1992 n. 104) punti 5

### **3. Situazione ISEE**

Fascia 1	punti 5
Fascia 2	punti 4
Fascia 3	punti 3
Fascia 4	punti 2
Fascia 5	punti 1
Fascia 6 e oltre	punti 0

A parità di punteggio verranno applicati i seguenti criteri di priorità:

- entrambi i genitori che lavorano
- nucleo familiare più numeroso
- bambino di età inferiore
- gemelli
- ISEE familiare più basso

Il contributo sarà liquidato su presentazione della ricevuta di pagamento.

L'eventuale contributo verrà erogato nella misura prevista dalla Tabella 2 all. F

#### **21.8 Sospensione o decadenza del diritto delle prestazioni**

Il contributo a sostegno della natalità cessa al compimento del terzo anno di età del beneficiario o all'ingresso alla scuola materna.

Il contributo a sostegno alla natalità risulta altresì incompatibile, e pertanto decade, con il trasferimento di residenza del beneficiario in altro comune.

### **Art. 22 Assistenza a minori in difficoltà'**

#### ***22.1 Definizione***

E' un ~~in~~ servizio rivolto a famiglie con minori in difficoltà di inserimento sociale, che necessitano di un sostegno socio-educativo attraverso la presenza dell'educatore nei luoghi di vita del minore.

#### ***22.2 Finalità***

E' un servizio che tutela il benessere del minore in difficoltà attraverso interventi di prevenzione mediante specifici progetti di sostegno al singolo e al nucleo familiare di appartenenza.

Si privilegia la collaborazione con la famiglia, la scuola, i luoghi di lavoro e del tempo libero.

#### ***22.3 Destinatari***

Minori e le loro famiglie

#### ***22.4 Prestazioni***

Interventi di assistenza socio-educativa rivolta ai minori.

### *22.5 Modalità di accesso*

Il servizio viene attivato su proposta dell'Assistente Sociale nell'ambito di un progetto di intervento globale, mirato a mantenere il minore nella sua famiglia di origine. L'intervento non si configura come "ultima possibilità", ma come azione educativa precoce, rivolta a casi di disadattamento e indirizzata a fasce sociali già soggette a processi di emarginazione, al fine di evitare che questa tendenza possa produrre ulteriore disadattamento e sofferenza individuale, isolamento e sanzione sociale.

### *22.6 Costo del servizio*

Il servizio è gratuito.

## **Art. 23 Pasti a domicilio**

### *23.1 Definizione*

Il servizio consiste nella consegna a domicilio di pasti preparati o presso la mensa scolastica o presso altre strutture convenzionate.

### *23.2 Finalità*

E' un servizio rivolto essenzialmente a cittadini anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, per consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente sociale, sollevandola dall'incombenza della preparazione dei pasti. È altresì identificabile quale forma di integrazione al minimo vitale, sostituendo o integrando la liquidazione del contributo monetario, come previsto dall'art. 12.4.1.

### *23.3 Destinatari*

Sono destinatari del servizio: anziani che si trovino in stato di malattia o invalidità che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone, per un periodo più o meno lungo e che non dispongono di sufficiente assistenza familiare; soggetti o nuclei familiari che hanno ottenuto il riconoscimento per accedere agli interventi di sostegno economico al minimo vitale di cui all'art. 12.4.1. per i quali è stata identificata tale forma di integrazione.

### *23.4 Prestazioni*

L'Ente Comune potrà provvedere all'erogazione del servizio secondo le modalità stabilite mediante delibera della Giunta Comunale.

### *23.5 Modalità di accesso*

L'interessato o persona in sua vece può rivolgersi all'assistente sociale competente presentando apposita domanda.

L'attivazione è disposta dall'assistente sociale.

### *23.6 Concorso alla spesa*

Il costo del pasto è a carico dell'utente. Le richieste di agevolazione per il pagamento a carico del nucleo familiare sono trattate ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 2 Allegato E, fatto salvo che, in caso di concessione per un periodo superiore all'anno solare, la situazione reddituale del nucleo familiare sarà rivalutata annualmente.

Il servizio di consegna del pasto è gratuito.

## **DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **Art. 24 Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, nel pieno rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta della prestazione sociale.

### **Art. 25 Norme generali**

In ogni caso previsto dal presente regolamento l'erogazione della prestazione non è dovuta, ma è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell'Ente.

### **Art. 26 Aggiornamento fasce ISEE**

Ogni due anni il Responsabile del servizio competente adegua le fasce di valore ISEE di riferimento per gli interventi, nonché la quota fissa di contribuzione comunale per i servizi di CSE e SFA, di cui all'allegato E, applicando i valori percentuali degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

### **Art. 27 Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dai servizi comunali successivamente alla data della sua esecutività.

Inoltre sarà data piena applicazione anche agli interventi già in atto.

### **Art. 28 Disposizioni transitorie e finali**

Sono abrogate le disposizioni del Regolamento comunale per la determinazione dei contributi da erogare agli utenti dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 11.02.1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente Regolamento integra e modifica, nelle parti ad esso non compatibili, le norme del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.11.1992.

**APPENDICE**





## L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

### 1) – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti note riassumono le disposizioni derivanti dagli artt.2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n.109, dal D.P.C.M. 07.05.1999 n.221, dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n.130 e dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242 e dai successivi provvedimenti legislativi di attuazione, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune di Correzzana per gli aventi diritto ai servizi, ai contributi ed alle prestazioni erogate in ambito comunale, per i quali è previsto un concorso di spesa o un riferimento alla situazione economica.

Per ogni servizio comunale interessato dall'ISEE, saranno stabilite le condizioni economiche e gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, richiesti per l'accesso alle prestazioni agevolate.

### 2) – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica di chi richiede il servizio, il contributo o la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta essere alla data della presentazione della domanda e come definito dal D.P.C.M. 04.04.2001 n.242.

In particolare, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia), composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

### 3) – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La situazione economica (ISE) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito, come calcolato ai sensi del successivo art.4;
- b) il patrimonio, come calcolato ai sensi del successivo art.5 e sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

La situazione economica equivalente (ISEE) è calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare e con la seguente scala di equivalenza:

numero dei componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Sono previsti dei correttivi all'equivalenza per i nuclei familiari che presentino al loro interno le caratteristiche sotto specificate:

CAUSALE DELLA MAGGIORAZIONE	PARAMETRO
Ulteriore componente del nucleo familiare oltre il quinto	0,35
Assenza del coniuge e presenza di minori	0,2
per ogni componente del nucleo familiare con handicap psicofisico permanente o invalidità superiore al 66%	0,5
nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e il Quoziente ottenuto dalla somma dei parametri attribuiti dalla scala di equivalenza e dai successivi correttivi determina la situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente.

Per i servizi erogati dal Comune di Correzzana, secondo quanto previsto dal d.lgs. 31.3.1998, n. 109, articoli 2 e 3, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è invece calcolato dividendo il valore ISE per il "Quoziente Correzzana", ottenuto sommando i parametri di equivalenza riportati nella seguente tabella:

Variabili	Parametro
<b>1° Componente</b>	1,00
<b>2° Componente</b>	
<i>Coniuge</i> a carico	0,57
non a carico	0,60
<i>altro componente</i> a carico fino 25 anni compresi	0,60
non a carico o oltre 25 anni	0,57
<b>3° Componente</b>	
a carico fino 25 anni compresi	0,62
non a carico o oltre 25 anni	0,47
<b>4° Componente</b>	
a carico fino 25 anni compresi	0,64
non a carico o oltre 25 anni	0,42
<b>5° Componente</b>	
a carico fino 25 anni compresi	0,67
non a carico o oltre 25 anni	0,39
<b>6° Componente</b>	
a carico fino 25 anni compresi	0,70
non a carico o oltre 25 anni	0,35
<b>Ulteriori Componenti</b>	
a carico fino 25 anni compresi	0,70
non a carico o oltre 25 anni	0,35
<b>Nucleo Monogenitoriale</b>	0,30
<b>Genitori entrambi lavoratori con almeno un figlio a carico fino a 25 anni compresi</b>	0,20
<b>Invalidità (superiore 66%)</b>	
<i>Minorenni</i>	0,60
<i>Maggiorenni</i> Invalidità fino 74% compreso	0,50
Invalidità oltre 74%	0,60
<b>Anziani oltre 74 anni</b>	0,10
<b>Nuclei ospitanti affidamento etero-familiare</b>	0,30
<b>Minori fino a 36 mesi</b>	0,20

Variabili		Parametro
1° Componente		1,00
2° Componente		
	<i>Coniuge</i> a carico	0,57
	<b>non a carico o inabile al lavoro</b>	0,60
	<i>altro componente</i> <b>a carico fino 25 anni compresi o inabile al lavoro</b>	0,60
	non a carico o oltre 25 anni	0,57
3° Componente		
	<b>a carico fino 25 anni compresi o inabile al lavoro</b>	0,62
	non a carico o oltre 25 anni	0,47
4° Componente		
	<b>a carico fino 25 anni compresi o inabile al lavoro</b>	0,64
	non a carico o oltre 25 anni	0,42
5° Componente		
	<b>a carico fino 25 anni compresi o inabile al lavoro</b>	0,67
	non a carico o oltre 25 anni	0,39
6° Componente		
	<b>a carico fino 25 anni compresi o inabile al lavoro</b>	0,70
	non a carico o oltre 25 anni	0,35
Ulteriori Componenti		
	<b>a carico fino 25 anni compresi o inabile al lavoro</b>	0,70
	non a carico o oltre 25 anni	0,35
Nucleo Monogenitoriale		0,30
Genitori entrambi lavoratori con almeno un figlio a carico fino a 25 anni compresi		0,20
Invalidità (superiore 66%)		
	<i>Minorenni</i>	0,60
	<i>Maggiorenni</i> Invalidità fino 74% compreso	0,50
	Invalidità oltre 74%	0,60
Anziani oltre 74 anni		0,10
Nuclei ospitanti affidamento etero-familiare		0,30
Minori fino a 36 mesi		0,20

Per “componente a carico” si intendono i familiari fiscalmente a carico, secondo quanto prevede la normativa vigente per la determinazione dell’IRPEF.

L’ordine dei componenti il nucleo familiare è così determinato:

1. Richiedente (o coniuge/convivente more uxorio lavoratore se il richiedente non è occupato);
2. Coniuge/convivente more uxorio;
3. Figli e altri componenti, ordinati dal più anziano d’età al più giovane.

In caso di nucleo monogenitoriale o di nucleo in cui non è presente il secondo coniuge/convivente more uxorio, come secondo componente viene conteggiata la persona che occupa la prima posizione tra quelli elencati nel punto 3. del precedente elenco.

I dati e le informazioni riguardanti il nucleo familiare, necessari per la determinazione del Quoziente Correzzana, saranno forniti dal richiedente allegando alla certificazione ISEE la Domanda di Determinazione del Quoziente Correzzana inserita nell'Allegato D.

#### 4) – DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla dichiarazione ai fini dell'IVA;
- b) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, come definito al successivo art.5 lettera b);
- c) i redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) i redditi da lavoro prestato in paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Dalla predetta somma si detrae il valore del canone annuo fino ad un massimo di € 5.164,57 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione, di cui documenti il pagamento del fitto.

#### 5) – DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

- a) patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare; per calcolarne il valore si utilizza l'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come prima definito. In alternativa, se più favorevole, è detratto il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione;
- b) patrimonio mobiliare: l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata in un unico ammontare complessivo; a tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando depositi e conto correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.6 del presente Regolamento, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo. Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%.

## 6) – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’I.S.E.E.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all’ufficio competente, o all’agenzia esterna individuata dall’Ente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, a norma del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il D.P.C.M. del 18.05.2001, pubblicato

La dichiarazione viene quindi elaborata utilizzando il sistema informatico all’uopo predisposto dall’INPS al fine di ottenerne l’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente che verrà rilasciata al richiedente dall’ufficio competente o dall’agenzia esterna individuata dall’Ente.

Tale attestazione è poi contestualmente inserita nella banca dati del sistema informatico nazionale istituita dallo stesso INPS ed ha valenza di 12 mesi.

La banca dati INPS è accessibile da ogni Amministrazione Pubblica, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art.7.

Sarà cura del richiedente segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali, che portino ad una modificazione dell’attestazione ISEE.

Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Il richiedente dichiarerà, altresì, di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione ISEE, secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune o dall’agenzia esterna individuata dall’Ente, mediante collegamenti informatici, nel rispetto della Legge n.675/1996 e del D.Lgs. n.135/99.

## 7) – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli d’intesa operativi con la Guardia di Finanza per l’effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

Per le funzioni di controllo il Responsabile di Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000.

In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l’attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (D.P.R. 28.12.2000 n.445), l’Amministrazione Comunale si comporterà come segue:

- per ciò che riguarda le prestazioni economiche si provvederà alla sospensione dell’erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate;
- per ciò che riguarda l’accesso agevolato ai servizi, l’interessato potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l’obbligo di versare la maggiore somma dovuta anche per il periodo pregresso.

#### 8) – NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalle Regioni in relazione all'ISEE troveranno applicazione previa modifica dei regolamenti di settore, se non immediatamente attuabili.



Allegato B

**MODULO AGGIUNTIVO ALLA CERTIFICAZIONE ISEE**  
(da utilizzare per la formulazione di progetti di intervento)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ al fine di consentire una completa valutazione

della domanda di accesso agevolato ai servizi comunali, autocertifica, sotto la propria responsabilità, che il nucleo familiare anagrafico di cui fa parte ha le seguenti spese ed entrate corrispondenti agli assegni e/o contributi sotto indicati:

DESCRIZIONE	AMMONTARE	certificazione fiscale	
-------------	-----------	------------------------	--

Spese per medicinali		sì	No
Spese per prestazioni infermieristiche/mediche		sì	No
Spese per assistenza giornaliera		sì	No
Spese per lavoro saltuario o precario		sì	No
Spese per riscaldamento o da .....		sì	No
Altre spese:		sì	No
<b>TOTALE SPESE DIVERSE</b>			

Entrate da assegno di accompagnamento		sì	No
Entrate per buono sanitario regionale		sì	No
Entrate per buono provinciale		sì	No
Entrate da invalidità civile		sì	No
Entrate da lavori saltuari, precari, esenti da IRPEF		sì	No
Entrate da assegno maternità / nucleo familiare		sì	No
Entrate da FSA Regione		sì	No
Altre entrate:		sì	No
<b>TOTALE ENTRATE DIVERSE</b>			

<b>Totale (SPESE – ENTRATE)</b>	
---------------------------------	--

Il sottoscritto è a conoscenza che il Servizio Sociale utilizzerà la presente autocertificazione ai fini di una valutazione complessiva della situazione economica del nucleo, valutazione finalizzata alla formulazione del progetto di intervento.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, per falsità in atti mendaci, dichiara di aver compilato correttamente questo modulo e che quanto sopra dichiarato è vero ed è accertabile o da me documentabile. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.

\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

DICHIARAZIONE PRIVATA DI DEBITO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ dichiara

- di essere proprietario dell'immobile sito in \_\_\_\_\_ composto di n. \_\_\_\_\_ locali;
- di possedere un patrimonio mobiliare costituito da: (denaro e/o titoli di vario genere) \_\_\_\_\_.

Il sottoscritto prende atto che il Comune di \_\_\_\_\_ corrisponderà dalla data del \_\_\_\_\_ proprio ricovero presso la Casa di Riposo \_\_\_\_\_ la retta mensile / diaria, attualmente ammontante ad \_\_\_\_\_, per il proprio mantenimento e nel proprio interesse.

E' quindi consapevole di essere comunque debitore nei confronti dell'Amministrazione Comunale di una somma pari alle spese di mantenimento di cui in premessa, dalla data del ricovero e sino all'eventuale dimissione o sino alla cessazione del pagamento per cui il Comune ha il diritto di ottenere il soddisfacimento del credito vantato.

Nel caso di apertura di successione l'Ente potrà richiedere, tramite dichiarazione di credito ex art.498 C.C., di essere collocato nello stato di graduazione della liquidazione ereditaria ed anche nei confronti di eventuali eredi riservati (o di terzi).

Tale credito è privilegiato e prenderà grado insieme con le spese di cui al n.3 dell'art.2751 C.C.

La presente dichiarazione privata di debito sarà opponibile nei confronti degli eventuali eredi e costituisce titolo per ottenere la separazione dei beni di cui all'art.512 e segg. C.C..

\_\_\_\_\_

**DOMANDA DI DETERMINAZIONE  
DEL QUOZIENTE CORREZZANA**

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni anche penali

**DICHIARA**

- Di essere in possesso della residenza a Correzzana
- Di aver presentato la Certificazione ISEE del proprio nucleo familiare
- Che il proprio nucleo familiare è composto da nr. \_\_\_\_ componenti (*indicare il numero dei componenti*)
- Che il proprio nucleo familiare comprende nr. \_\_\_\_ componenti fiscalmente a carico sotto i 26 anni di età
- Di aver compilato la successiva tabella per la determinazione dei parametri

**DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA**

- che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della Guardia di Finanza c/o gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli artt. 4 comma 2 del D.lgs 31.03.98 n. 109 e art. 6 - comma 3 . del D.P.C.M. 07.05.99 n. 221 e succ. modifiche.
- che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI**

Variabili	Barrare con una X il <input type="checkbox"/>	Parametro
<b>1° Componente</b>	<input type="checkbox"/>	1,00
<b>2° Componente</b>		
<i>Coniuge/convivente</i> a carico	<input type="checkbox"/>	0,57
non a carico	<input type="checkbox"/>	0,60
<i>altro componente</i> a carico fino 25 anni compresi	<input type="checkbox"/>	0,60
non a carico o oltre 25 anni	<input type="checkbox"/>	0,57
<b>3° Componente</b>		
a carico fino 25 anni compresi	<input type="checkbox"/>	0,62
non a carico o oltre 25 anni	<input type="checkbox"/>	0,47
<b>4° Componente</b>		
a carico fino 25 anni compresi	<input type="checkbox"/>	0,64
non a carico o oltre 25 anni	<input type="checkbox"/>	0,42
<b>5° Componente</b>		
a carico fino 25 anni compresi	<input type="checkbox"/>	0,67
non a carico o oltre 25 anni	<input type="checkbox"/>	0,39
<b>6° Componente</b>		
a carico fino 25 anni compresi	<input type="checkbox"/>	0,70
non a carico o oltre 25 anni	<input type="checkbox"/>	0,35
<b>Ulteriori Componenti *</b>		
a carico fino 25 anni compresi	_	0,70
non a carico o oltre 25 anni	_	0,35
<b>Nucleo Monogenitoriale</b>	<input type="checkbox"/>	0,30
<b>Genitori con almeno un figlio a carico fino 25 anni entrambi lavoratori</b>	<input type="checkbox"/>	0,20
<b>Invalidità (superiore 66%) *</b>		
<i>Minorenni</i>	_	0,60
<i>Maggiorenni</i> Invalidità fino 74% compreso	_	0,50
Invalidità oltre 74%	_	0,60
<b>Anziani oltre 74 anni *</b>	_	0,10
<b>Nuclei ospitanti affidamento etero-familiare</b>	<input type="checkbox"/>	0,30
<b>Minori fino a 36 mesi *</b>	_	0,20

\* Anziché apporre la X, indicare nell'apposito spazio \_ il numero di componenti che presentano tali caratteristiche.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

# **TABELLE**

## INTERVENTI ECONOMICI

SOGLIA ANNUALE PER ACCESSO A MINIMO VITALE	€ 7.397,00
INTEGRAZIONE ANNUALE MINIMO VITALE	€ 1.500,00
LIMITE ANNUALE INTERVENTI STRAORDINARI PER NUCLEO FAMILIARE (nell'arco di 12 mesi successivi a ciascun intervento).	€ 2.000,00

Per la determinazione del valore indicato quale soglia annuale per accesso al minimo vitale, il Responsabile del Servizio fa riferimento al dato fornito dall'ISTAT per l'anno in corso (ovvero al dato più recente disponibile).

Allegato E - Tabella 2

SERVIZIO		1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA	4° FASCIA	5° FASCIA	6° FASCIA	7° FASCIA	8° FASCIA	9° FASCIA	10° FASCIA
	<b>EURO</b>	<b>da 0 a 3.699</b>	<b>da 3.700 a 5.918</b>	<b>da 5.919 a 7.397</b>	<b>da 7.398 a 8.876</b>	<b>da 8.877 a 11.096</b>	<b>da 11.097 a 14.797</b>	<b>da 14.798 a 18.493</b>	<b>da 18.494 a 22.192</b>	<b>da 22.193 a 27.370</b>	<b>Oltre</b>
<b>Centri diurni per anziani</b>	Riduzione	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0	0	0	0
<b>Centri ricreativi diurni per minori</b>	Riduzione	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0	0	0	0
<b>Assistenza domiciliare anziani e disabili</b>	Riduzione	100%	80%	60%	40%	20%	10%	0	0	0	0
<b>Pasti a Domicilio</b>	Riduzione	100%	80%	60%	40%	20%	10%	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
<b>Trasporto comunale</b>	Riduzione	100%	40%	30%	20%	10%	0	0	0	0	0
<b>Soggiorni climatici</b>	Riduzione	50%	25%	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Telesoccorso</b>	Riduzione	100%	80%	70%	50%	30%	0	0	0	0	0
<b>Sostegno alla natalità</b>	Contributo	100%	80%	70%	50%	30%	0	0	0	0	0
<b>CSE / SFA</b>	Quota fissa annuale comunale	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	<b>€ 10.800</b>	<b>€ 9.000</b>	<b>€ 7.200</b>	<b>€ 5.400</b>	<b>€ 3.600</b>	<b>€ 1.800</b>	€0
	Partecipazione dell'utenza ai costi di frequenza	<b>ISEE fino a 27.370 €: [ retta annuale – quota fissa annuale comunale ] X [ 1 – (27.370 – ISEE) / 27.370 ];</b> <b>ISEE oltre 27.370 € partecipazione completa dell'utenza ai costi di frequenza.</b>									

Per i servizi sopra indicati, la mancata presentazione della certificazione ISEE comporterà l'attribuzione della tariffa prevista per la fascia più elevata.

ALLEGATO E – TABELLA 2

SERVIZIO		1° FASCIA	2° FASCIA	3° FASCIA	4° FASCIA	5° FASCIA	6° FASCIA	7° FASCIA	8° FASCIA	9° FASCIA	10° FASCIA
	EURO	<b>da 0 a 3.814</b>	<b>da 3.815 a 6.101</b>	<b>da 6.102 a 7.626</b>	<b>da 7.627 a 10.143</b>	<b>da 10.144 a 11.441</b>	<b>da 11.442 a 15.254</b>	<b>da 15.255 a 19.066</b>	<b>da 19.067 a 22.880</b>	<b>da 22.881 a 28.218</b>	<b>Oltre</b>
Centri diurni per anziani	Riduzione	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0	0	0	0
Centri ricreativi diurni per minori	Riduzione	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0	0	0	0
Assistenza domiciliare anziani e disabili	Riduzione	100%	80%	60%	40%	20%	10%	0	0	0	0
Pasti a Domicilio	Riduzione	100%	80%	60%	40%	20%	10%	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Trasporto comunale	Riduzione	100%	40%	30%	20%	10%	0	0	0	0	0
Soggiorni climatici	Riduzione	50%	25%	0	0	0	0	0	0	0	0
Telesoccorso	Riduzione	100%	80%	70%	50%	30%	0	0	0	0	0
Sostegno alla natalità	Contributo	100%	80%	70%	50%	30%	0	0	0	0	0
CSE / SFA	Quota fissa annuale comunale	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	<b>€ 11.400</b>	<b>€ 9.900</b>	<b>€ 8.100</b>	<b>€ 6.600</b>	<b>€ 4.800</b>	<b>€ 3.000</b>	€0
	Partecipazione dell'utenza ai costi di frequenza	<b>ISEE fino a 28.218 €: [ retta annuale netta<sup>1</sup> – quota fissa annuale comunale ] X [ 1 – (28.218 – ISEE) / 28.218 ];<sup>2</sup></b> <b>ISEE oltre 28.218 €: partecipazione completa dell'utenza ai costi di frequenza.</b>									

<sup>1</sup> **Retta Annuale Netta = ( Retta annuale della struttura – eventuali voucher / trasferimenti da altri Enti competenti per la fruizione di questi servizi )**

<sup>2</sup> **Nella formula indicata, di anno in anno verrà aggiornato il valore 28.218 con il corrispondente valore del margine superiore della 9° fascia**

Per i servizi sopra indicati, la mancata presentazione della certificazione ISEE comporterà l'attribuzione della tariffa prevista per la fascia più elevata.



## Allegato E - Tabella 3

### SERVIZI RESIDENZIALI

L'accesso al servizio è consentito ai soggetti aventi valore ISEE non superiore a € 22.192,00

#### **Concorso dei parenti obbligati (ART. 16.6.2)**

Fino ad € 5.918,00 compreso	Nessuna compartecipazione di spesa
da € 5.919,00 a € 7.397,00 compreso	10% del rimanente costo della spesa
da € 7.398,00 a € 8.876,00	20% del rimanente costo della spesa
da € 8.877,00 a € 11.096,00	30% del rimanente costo della spesa
da € 11.097,00 a € 14.794,00	50% del rimanente costo della spesa
da € 14.797,00 a € 18.493,00	70% del rimanente costo della spesa
da € 18.494,00 a € 22.192,00	90% del rimanente costo della spesa
superiore a € 22.192,00	100% del rimanente costo della spesa

Il Comune di Correzzana si impegna a lasciare all'utente inserito in struttura residenziale, per il quale interviene al pagamento della retta, un cifra mensile pari ad € 100,00 (art 16.6.1 del Regolamento dei Servizi Sociali)